

N. R.G. 1282/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE

Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1282/2015

tra

[REDACTED]
[REDACTED]

ATTORI

e

[REDACTED]

CONVENUTA

Oggi **15 luglio 2020** innanzi al dott. Antonia Libera Oliva, sono comparsi:

Per gli attori l'avv. [REDACTED] anche in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate. L'avv. [REDACTED] conclude come da comparsa di costituzione e risposta, memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., note critiche del c.t.p., atti conclusivi ex art. 190 c.p.c. e note conclusive in data 8.7.2020, nonché difese a verbale.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 series* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Antonia Libera Oliva



FATTO E DIRITTO

Con distinti atti di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 211, emesso dall'intestato Tribunale in data 25 febbraio 2015, gli attori hanno chiesto di revocare il provvedimento monitorio, contestando la fondatezza del credito di euro 33.243,36, ingiunto a [REDACTED] quale debitore principale, e del credito di euro 27.840,61, ingiunto a [REDACTED] quale fideiussore.

In particolare, gli attori, proponendo difese analoghe nei distinti atti di citazione, hanno contestato la violazione, da parte della società convenuta, delle norme in materia di credito al consumo, con riferimento sia al contratto di finanziamento che alla carta di credito *revolving* associata, non avendo [REDACTED] fornito le informazioni prescritte dalla legge, nonché omettendo di rilasciare il foglio informativo, in violazione del diritto del consumatore all'informativa precontrattuale; nonché operando in violazione del principio di trasparenza, essendo il contratto costituito da modulo prestampato, scritto in caratteri piccolissimi e indecifrabili; gli attori hanno inoltre contestato la violazione della normativa antiusura, deducendo il superamento della soglia attraverso la sommatoria degli interessi di mora agli interessi corrispettivi e alle altre spese contrattuali.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la finanziaria, la quale ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata, in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in particolare, quanto alla violazione degli obblighi di informazione, trasparenza e correttezza lamentata dagli attori, la società ha dedotto la genericità della doglianza e l'infondatezza della stessa, avendo i contraenti in ogni caso sottoscritto la clausola "*Ricezione Documentazione*", contenente la dichiarazione di avere ricevuto copia del documento "*Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori*", indicato nell'art. 124 comma 2° T.U.B; quanto al merito, hanno dedotto la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, e comunque l'infondatezza delle difese articolate dagli attori, non sussistendo alcuna violazione della soglia usura, essendo il tasso pattuito, pari al 9,95%, al di sotto del tasso soglia del periodo, pari al 19,36%, per come rilevato dalla Banca d'Italia.

Con provvedimento in data 19 ottobre 2015 è stata disposta la riunione al presente del procedimento r.g.n. 1283/2015; istruita la causa attraverso C.T.U. contabile, all'udienza di decisione del 15 luglio 2020, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.



Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

L'eccezione è infondata: ed invero, è stata sollevata per la prima volta dalla società convenuta all'udienza del 6 marzo 2017, chiamata per il giuramento del nominato C.T.U.; è stata già rigettata, in quanto tardivamente formulata, con provvedimento fuori udienza del 14 marzo 2017, nonché, dopo essere stata reiterata, con provvedimento in udienza del primo giugno 2017.

L'eccezione deve essere pertanto rigettata.

Quanto all'eccepita nullità dell'atto di citazione, formulata da [REDACTED] l'eccezione non può essere accolta.

Ed invero, è pacifico che per aversi nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda non basta che questo elemento non risulti indicato in modo formale, ma è, invece, necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto: e tale ipotesi non ricorre quando, nella formulazione conclusiva del *petitum*, la cosa oggetto della domanda sia indicata con riferimento alla parte espositiva della citazione, nella quale la cosa stessa sia chiaramente individuata (cfr. Cass., Sentenza n. 2109 del 29 luglio 1966).

Ebbene, poiché nel caso di specie è agevole l'individuazione dell'oggetto della domanda, consistente nell'accertamento della violazione dei doveri di informazione e trasparenza contrattuale nel credito al consumo e della violazione della normativa antiusura, l'atto di citazione non è certamente nullo per indeterminatezza dell'oggetto; resta a parte, invece, la valutazione sulla genericità della domanda, che può comportare tutt'al più il rigetto della stessa, ma che non si traduce in una declaratoria di nullità dell'atto di citazione.

Tanto premesso, quanto al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi appresso indicati.

Alla luce della documentazione in atti, i fatti di causa possono essere così ricostruiti:

- gli attori hanno svolto le loro contestazioni con riferimento al contratto di finanziamento n. 20117401126315, erogato in data 19 marzo 2013, per l'importo di euro 25.000,00, da restituirsi in 84 rate di importo pari ad euro 435,60, con periodicità mensile; nonché con riferimento al rapporto identificato dal n. 20117401126302, relativo a una richiesta di apertura di credito attraverso rilascio di carta *revolving*,



inoltrata a [REDACTED] il giorno 14 marzo 2013, il cui conto è stato aperto in data 19 marzo 2013, per l'importo di euro 1.500,00;

- i contratti indicati contengono le informazioni necessarie, con riferimento all'importo finanziato, alle modalità di restituzione del finanziamento, nonché al costo del finanziamento: ed invero, con riferimento al contratto n. 20117401126315, è stato pattuito un tasso di interesse pari al 9,530000%, è stata determinata una penale su ritardato pagamento del 10,000000% sugli importi scaduti, nonché una penale per decadenza del 10,000000% sul capitale residuo, è stato quindi indicato un taeg del 9,95%, elevato al 9,98%, nel caso di esercizio dell'opzione "cambia rata" o "salta rata", che il C.T.U. ha accertato essere stata esercitata nel corso del rapporto; con riferimento alla carta *revolving*, invece, è stato pattuito un tasso nominale alla stipula del 15,360000%, una penale per decadenza pari al 10,000000% sul capitale residuo, un taeg del 21,13%.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che le doglianze mosse dagli attori - e relative alla carenza di informazioni contrattuali in sede di pattuizione - non meritano condivisione, avendo entrambi i contratti indicato, al contrario, compiutamente le condizioni economiche sottoscritte; né è fondata la contestazione relativa alla mancata indicazione - nel rapporto n. 20117401126302 - della durata del finanziamento, trattandosi di carta *revolving* con possibilità di restituzione della linea di credito richiesta attraverso rate modulabili anche in relazione all'importo di volta in volta concesso.

Inoltre, dalla documentazione in atti (cfr. sottoscrizione attestante la ricezione della copia dei contratti) risulta che la società ha adempiuto anche all'obbligo di consegna della documentazione, che gli attori contestano di aver ricevuto.

Più in particolare, infatti, poiché da un lato gli attori hanno sottoscritto il contratto nella parte in cui confermano di aver ricevuto copia della documentazione e poiché dall'altro lato non vi è prova che tale documentazione sia stata successivamente inutilmente richiesta dagli attori - che lamentano genericamente di non averla ricevuta all'esito della contrattazione - ne deriva che la doglianza va rigettata, in quanto generica e sfornita di prova.

Parimenti infondata è la doglianza relativa all'illeggibilità dei caratteri grafici dei contratti: le condizioni e le clausole non si presentano, infatti, indecifrabili come lamentato genericamente dagli attori.



La dedotta violazione della normativa del credito al consumo non è pertanto fondata e il motivo di opposizione deve essere rigettato.

Quanto alla dedotta usura, gli attori hanno contestato l'usurarietà del tasso di interesse convenuto, operando la sommatoria degli interessi moratori ai corrispettivi.

La doglianza è infondata e non merita condivisione.

Ebbene, giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. in legge n. 24/2001, norma di interpretazione autentica, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, a tal riguardo, il Tribunale che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Ciò posto, si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti.

Il primo di questi (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi:

- gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi "convenuti" e "in corrispettivo", dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015);
- le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di "operazioni della stessa natura";



- la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016);
- la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile);
- il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori;
- il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso soglia; ne conseguirebbe la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza altro orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del "principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione" e la circostanza che "il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge" (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori



(cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:

- a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli *“interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo”*, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
- b) l'art. 644 c.p. statuisce il *“limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”* senza distinzioni tra tipologie di interessi;
- c) la pericolosità dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
- d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora).

Tanto chiarito, il Tribunale condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda.

La rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non vale in contrario richiamare la spesso citata sentenza della Suprema Corte n. 350 del 9/1/2013, in cui non si afferma di doversi procedere al cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, ma solamente che occorre verificare l'usurarietà anche degli interessi di mora, principio già in precedenza affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 5286 del 22/4/2000; Cass. n. 5324 del 4/4/2003).



Né rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi" (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Ed ancora, per verificare il superamento della soglia i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015). Non è neppure in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017: tale pronuncia, oltre a ribadire il principio secondo cui gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia impugnata nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usuraietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi al contrario accertare in concreto la usuraietà dei tassi d'interesse.

A tal riguardo, per di più, la Banca D'Italia con i "*Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*" del 2/7/2013 ha spiegato che: "*I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui è precisato che "i tassi effettivi globali medi (...)*



non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.”

Alla luce di quanto precede, si ritiene di non condividere le conclusioni della pronuncia della Suprema Corte del 30 ottobre 2018, in contrasto peraltro con una più recente pronuncia della Cassazione, la quale ribadisce la necessità di determinare il tasso soglia usura degli interessi moratori con criteri autonomi rispetto alla soglia dei corrispettivi, in considerazione della ontologica e funzionale distinzione intercorrente (cfr. Cass., sentenza 26286 del 15 gennaio 2019), enunciando il seguente principio di diritto: *“Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia".*

Infatti, poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. ”.

Ebbene, nel caso che qui ci occupa e facendo applicazione di tutti i principi anzidetti, non vi è dubbio che il tasso di mora contrattualmente convenuto nel finanziamento n. 20117401126315, pari al 14,60% non è usurario, se rapportato al tasso soglia corrispettivi del 19,3625% (decreto rilevazione tassi soglia Banca d'Italia I trimestre 2013 individuato con riferimento alla categoria “*crediti personali*”) maggiorato di 2.1 punti percentuali (cfr. anche chiarimenti Banca d'Italia 3 luglio 2013: *“In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta,*



nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”).

Alla luce di quanto precede, si ritiene di non condividere le conclusioni raggiunte dal C.T.U. nella relazione del 5.2.2018, relative alla determinazione del costo del finanziamento.

In applicazione dei principi sopra enunciati, infatti, non può che concludersi nel senso di escludere qualsiasi usura originaria con riferimento sia al contratto di finanziamento n. 20117401126315 che alla line di credito con carta *revolving* n. 20117401126302.

E infatti, il primo ha indicato il TAEG del 9,98% a fronte di un tasso soglia del 19,3625%; il secondo invece ha determinato il TAEG in 21,13% a fronte di un tasso soglia di riferimento per operazioni similari del 25,19% (cfr. decreti rilevazione tassi soglia Banca d'Italia I trimestre 2013 per crediti revolving).

Né nel computo del taeg devono essere incluse le penali contrattualmente previste in caso di estinzione anticipata, quali la penale per decadenza dal beneficio del termine e quella su ritardato pagamento.

Tali costi, infatti, essendo componenti **meramente eventuali** del credito, in ogni caso applicato sul capitale residuo al momento della chiusura del rapporto, non devono considerarsi nel computo del taeg (cfr. a tal proposito le “ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA” della Banca d'Italia dell’agosto 2009, ove è espressamente chiarito che “*Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica*”, le quali ultime rientrano nel computo del taeg; così pure la Banca d'Italia ha escluso dal calcolo del taeg “*gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*”, quale la penale da estinzione anticipata.

Ne consegue che alcuna usura genetica è pertanto riscontrabile nei contratti impugnati.

In assenza di contestazioni più specifiche mosse dagli attori, i motivi di opposizione non possono pertanto che essere rigettati e il decreto ingiuntivo confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda dichiarato nell’atto introduttivo, complessità bassa e alle attività difensive effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).



P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 211/2015 emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- 2) condanna ciascuna parte opponente alle refusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] che liquida in euro 3.900,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge;
- 3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico degli opposenti.

Così deciso in Termini Imerese, 15.7.2020.

Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti, nelle more allontanatesi, ed allegazione al verbale di udienza.

IL GIUDICE

A. L. Oliva

